



COMUNE DI COMUNANZA (AP)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 7 DEL 09-01-21

OGGETTO:

RICORSO DAVANTI AL T.A.R. MARCHE PROMOSSO DAL SIGNOR DE ANGELIS CONTRO COMUNE DI COMUNANZA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E OPPOSIZIONE. NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA.

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di gennaio alle ore 11:00, nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

CESARONI ALVARO	SINDACO	Presente
GIONNI DOMENICO	VICE SINDACO	Presente
DE SANTIS MIRELLA	ASSESSORE	Assente
PERUGINI FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
ANTOGNOZZI ALBERTO	ASSESSORE	Presente

Assegnati 5 In carica 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE DR. CARDINALI MARISA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CESARONI ALVARO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che:

- in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Comunanza è stato interessato da un evento sismico di eccezionale intensità (magnitudo 6.0) e che di seguito si è avviata una fase di criticità sismica, con il ripetersi di frequenti scosse;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico di cui sopra che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, stato di emergenza successivamente più volte prorogato;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016" che ha previsto la concessione di un Contributo di Autonoma Sistemazione per i nuclei familiari sgomberati dalle loro abitazioni per inagibilità a seguito degli eventi sismici che abbiano provveduto autonomamente a trovare un alloggio alternativo senza carattere di stabilità;

Preso atto che il nucleo familiare del signor Guerino De Angelis risulta essere stato beneficiario del contributo di autonoma sistemazione (CAS) fino a quando, con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 614 del 12/11/2019, sono stati previsti, all'art. 1 comma 1, determinati requisiti per il mantenimento del contributo di autonoma sistemazione in argomento;

Che, non essendo il signor De Angelis in possesso dei requisiti richiesti dalla suddetta ordinanza (in particolare all'art. 1 comma 1 lett. c) il Comune di Comunanza con le note protocollo n. 6042 del 24.07.2020 e protocollo n. 8153 del 25.09.2020 comunicava all'interessato la decadenza dal diritto al CAS ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b, dell'Ordinanza stessa;

Visto il Ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche di Ancona dal signor Guerino De Angelis, tramite l'Avv. Massimo Spinozzi del Foro di Ancona, rubricato al N. 580/2020 R.G., con il quale si chiede l'annullamento:

- delle note del Comune di Comunanza protocollo n. 6042 del 24.07.2020 e protocollo n. 8153 del 25.09.2020 e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi;
- dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 614 del 12/11/2019, ove in contrasto con le pretese dedotte ed azionate con l'atto di impugnazione;

Considerato che questa Amministrazione comunale ritiene, in primis, il suddetto ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia de quo, ed altresì lo stesso del tutto infondato per avere il Comune operato in maniera corretta e rispettosa della normativa vigente in materia e del principio di buona amministrazione cui deve sempre improntarsi la condotta di qualsivoglia Ente Pubblico;

Ravvisata la necessità di resistere ed avversare tutte le richieste ex adverso avanzate e far valere in giudizio le ragioni di questo Ente circa l'inammissibilità e l'infondatezza, in fatto e in diritto, del ricorso avversario;

Visti gli orientamenti giurisprudenziali (tra questi, Cassazione Civile, Sezione III, 26/02/2003, n. 2878) in forza dei quali la rappresentanza processuale dell'Ente spetta al Sindaco in virtù di apposita deliberazione autorizzativa della Giunta;

Ritenuto opportuno, pertanto, sulla scorta del suddetto indirizzo giurisprudenziale, adottare apposito atto della Giunta Comunale;

Ritenuto di conferire l'incarico per rappresentare e difendere questo Ente al fine di farne valere le legittime ragioni nel procedimento di cui trattasi agli Avvocati Cristina Rieti e Matteo Mastrocola, entrambi del Foro di Macerata, che, interpellati, hanno dichiarato la propria disponibilità ad accettare l'incarico proposto;

Preso atto che il compenso per la prestazione legale è stato preventivato nell'importo complessivo di € 4.500,00 per competenze, più rimborso forfettario come per legge, oltre al rimborso delle spese vive e all'onere relativo alla Cassa previdenza e all'IVA;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in modo palese, per alzata di mano;

DELIBERA

Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione.

Di costituirsi nel procedimento promosso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche di Ancona dal signor Guerino De Angelis, tramite l'Avv. Massimo Spinozzi del Foro di Ancona, rubricato al N. 580/2020 R.G., per contestare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito nel ricorso avversario, nonché nella documentazione ivi allegata, in quanto inammissibile e infondato, sia in fatto che in diritto.

Di nominare, come nomina, difensori di fiducia di questo Comune gli Avvocati Cristina Rieti e Matteo Mastrocola, entrambi del Foro di Macerata, per sostenere le ragioni di questo Ente con vittoria delle spese.

Di autorizzare il Sindaco pro tempore a sottoscrivere la procura alle liti per rappresentare e difendere il Comune di Comunanza nella presente procedura rubricata al n. 580/2020 R.G., pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, inclusa la fase cautelare ed ogni eventuale e successiva fase e nelle eventuali fasi di impugnazione ed esecuzione, sia congiuntamente che disgiuntamente, conferendo agli stessi ogni più ampia delega consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, incassare somme e rilasciare quietanze, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio, nominare sostituti in udienza e indicare domiciliatari.

Di dare mandato al Segretario Comunale di adottare i provvedimenti consequenziali all'adozione del presente atto, ivi compresa l'assunzione dell'impegno di spesa.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che riveste il presente atto,
Con voti favorevoli unanimi, espressi in modo palese, per alzata di mano;

DELIBERA

di renderlo immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto :

Il Presidente
F.to CESARONI ALVARO

Il Segretario Comunale
F.to CARDINALI MARISA

=====

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2, Art. 147 Bis e Art. 97, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

=====

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' TECNICA: Favorevole.

Comunanza, li 09-01-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to GIONNI DOMENICO

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole.

Comunanza, li 09-01-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to CARDINALI MARISA

=====

Prot. N.

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-01-2021 al 03-02-2021, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li, 04-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CARDINALI MARISA

Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, li 19-01-21

Il Segretario Comunale

F.to CARDINALI MARISA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- [] E' stata comunicata, con lettera n. 502 in data 19-01-21 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. n.267/2000;

Esecutività

- é divenuta esecutiva il giorno 09-01-2021
[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale

F.to CARDINALI MARISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
CARDINALI MARISA